

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

---

### ***Reti tra professionisti: un'ottima opportunità in attesa di chiarimenti***

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Nei precedenti contributi pubblicati su EC News il 16/01 ([il mondo delle professioni sta cambiando, aggregarsi per competere](#)) e il 21/03 ([Aggregazione tra professionisti: conviene costituire una STP?](#)) abbiamo affrontato il delicato tema del passaggio generazionale dei professionisti e dei modelli aggregativi più utilizzati.

Particolarmente interessante è il contenuto della legge n. 81 del 22 maggio 2017, meglio conosciuta come il **Jobs Act lavoratori autonomi**, la quale **consente ai professionisti di costituire reti esercenti la professione, di partecipare a reti fra imprese, di costituire consorzi stabili professionali oppure associazioni temporanee professionali**.

Più precisamente, l'articolo 12, comma 3, della legge in commento prevede che *“Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:*

*a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;*

*b) di costituire consorzi stabili professionali;*

*c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.”*

Pertanto, *“Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi*

e appalti privati” i professionisti potranno scegliere strumenti o forme alternative di aggregazione quali:

- la costituzione di una rete fra professionisti: con scelta tra rete contratto (senza soggettività giuridica e fiscale) o rete soggetto (con autonoma soggettività giuridica e fiscale). Tale possibilità è data dall'espresso richiamo della norma e quella relativa alle reti d'impresa (legge n. 33 del 9 aprile 2009);
- la partecipazione alle reti miste (professionisti-imprese);
- la costituzione di un consorzio;
- la costituzione di un'associazione temporanea finalizzata ad uno specifico progetto.

Sino a poco tempo fa ci si poneva il problema della fattibilità di tali modalità di aggregazione in quanto le reti nascono tramite la pubblicità, ovvero a seguito della registrazione al Registro Imprese (così come previsto dall'articolo 3, commi 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5). Tale iscrizione, però, è impossibile per i professionisti (a meno che non siano costituiti sotto forma di Società Tra professionisti) e pertanto **si faceva discendere l'impossibilità di costituzione di reti pure tra professionisti.**

A chiarimento, in tema di contratti di rete tra professionisti e misti, è intervenuto il MISE con [parere prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020.](#)

La questione posta all'attenzione del MISE riguarda:

1. la **rete "pura"** costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese (quesito 1);
2. la **rete "mista"** costituita tra professionisti iscritti all'Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali (quesito 2).

Il MISE chiarisce che - con l'entrata in vigore della legge n. 81 del 2017 - **il legislatore ammette che i professionisti possano costituire reti e partecipare a contratti di rete "misti".**

E' il caso di precisare che, **qualora il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di Società tra Professionisti (STP)**, attesa l'iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l'onere della **"natura formalmente imprenditoriale"** del retista con possibilità di **costituzione di reti non soggetto.**

In definitiva, il MISE afferma che **le reti "pure" tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.**

Alla luce di quanto sopra esposto, lo strumento della rete tra professionisti ha bisogno di chiarimenti normativi in quanto, ad oggi, risulta di difficile e rara applicazione.